



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
Giuliana Beschi, Cristiano Corghi

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegritti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi, G.M.
Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca,
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita,
B. Garbelli, A. Guerra, M.R. Gheido,
P. Lacchini, P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarengi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
M. Arici, M. Bernardello,
G. Beschi, U. Ceriani, G.M. Colombo,
C. Corghi, S. Pizzano, G. Romiti

Stampa
Grafica Sette S.r.l.
Via P.G. Piamarta, 61, Bagnolo M. (BS)
Tel. 030-6820600
Sito web: www.seventyseven.biz

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00
Sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica:
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
del 28.11.1995

Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 5/2003

Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 15.09.2026

RATIO Nonprofit

Periodico dedicato al terzo settore

Sommario 10/2026

Opinione	- Aspetti fiscali della raccolta fondi degli Ets non commerciali	3
Nonprofit news		4

L'approfondimento

Normativa	- La fusione per incorporazione degli enti religiosi - Aspetti fiscali	6
------------------	--	----------

Enti del Terzo Settore

Vigilanza	 - Verbali per controllo del Runtis sugli Ets	8
Imposte dirette	- Mutamento di qualifica dell'Ets	12
	- Passaggio di beni strumentali dall'attività commerciale a quella non commerciale	14
	- Social bonus per beni inutilizzati o confiscati	16
Iva	- Ricostruzione della sede dell'associazione e Iva agevolata	20
Contabilità generale	- Contributi pubblici, contributi da fondazioni private e bandi: differenze e scritture contabili	22

Associazioni sportive dilettantistiche

Accertamento	- Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sugli enti sportivi dilettantistici	26
Imposte dirette	- Somministrazione alimenti e bevande presso Asd e Ssd	32

Imposte e tasse

Imposte dirette	- Quadro RW per gli enti non commerciali	38
	- Presentazione del Modello 770/2026	42

Varie

Associazioni	- Trasparenza nelle vendite solidali	44
---------------------	--------------------------------------	-----------

Rubriche

Scadenzario	- Adempimenti mese di ottobre 2026	47
--------------------	------------------------------------	-----------



Guy Billout

Nato nel 1941 a Dacize in Francia, alla fine degli anni '60 si è trasferito negli Stati Uniti.

Il suo talento fu subito notato da Milton Glaser, all'epoca art director del neonato New York Magazine, il quale gli affidò le prime commissioni.

Guy Billout si è fatto strada nel mondo dell'illustrazione diventando il precursore della cosiddetta "illustrazione concettuale" esercitando un'influenza enorme in un grande numero di illustratori.

Ha collaborato per decenni con la rivista The Atlantic Monthly, oltre a pubblicare su tutti i principali media americani e internazionali: The Atlantic Monthly, The New York Times, The New Yorker, The Wall Street Journal, The Washington Post, Oprah, Travel & Leisure, Business Week, Fortune, Time, Le Monde.

Ha pubblicato anche diversi libri per bambini sfruttando sempre il suo peculiare stile minimalista, scarno e preciso, con illustrazioni immancabilmente intrise di ironia e sorprese.

Nel 2016 è stato inserito nella Hall of Fame della prestigiosa Society of Illustrators di New York.

Nel 2023 l'Associazione Tapiroplan gli ha dedicato una grande mostra monografica dal titolo "Be you" nel contesto della 18ª Mostra internazionale di illustratori contemporanei a Cremona e successivamente a Genova.

Fabio Toninelli

In copertina

Titolo dell'opera:

"Solution"

Tecnica: Acquerello e aerografo

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com.

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica

QUADRO RW PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

Art. 2 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 - Art. 2, c. 4-bis D.L. 28.01.2014, n. 4 - Art. 7-quater, c. 23 D.L. 22.10.2016, n. 193 D.L. 28.06.1990, n. 167 - Circ. Ag. Entrate 8.04.2016, n. 12/E - Circ. Ag. Entrate 7.04.2017, n. 8/E
Ris. Ag. Entrate 16.09.2016, n. 77/E

Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dagli enti residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione. Tale quadro deve essere, altresì, compilato ai fini dell'Imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e dell'Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFE), nonché in caso di cripto-attività

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ASPETTI NORMATIVI
- DATI DA INDICARE NEL QUADRO RW

SCHEMA DI SINTESI

VALORIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI	⇒ Valore IVIE ⇒	• Per l'individuazione del valore degli immobili situati all'estero devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell'Ivie, anche se non dovuta. • Pertanto il valore dell'immobile è costituito dal: .. costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà; .. in mancanza, valore di mercato rilevabile al termine dell'anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l'immobile.
	⇒ Successione e donazione ⇒	• Per gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello indicato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe. • In mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal <i>de cuius</i> o dal donante come risulta dalla relativa documentazione.
	⇒ Paesi Ue, Norvegia e Islanda ⇒	• Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, il valore è costituito dal: .. valore catastale o, in mancanza: .. costo risultante dall'atto di acquisto o, in assenza: .. valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.
	⇒ Altre attività patrimoniali ⇒	• Per le altre attività patrimoniali detenute all'estero, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l'IVIE, il contribuente deve indicare: .. il costo di acquisto, ovvero; .. il valore di mercato all'inizio di ciascun periodo di imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione).
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA	⇒ Valore IVAFE ⇒	Per l'individuazione del valore dei prodotti finanziari devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell'Ivafe. Pertanto, il valore è pari al valore di quotazione rilevato al 31.12 o al termine del periodo di detenzione.
	⇒ Titoli non negoziati ⇒	Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui i prodotti finanziari quotati siano stati esclusi dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso , anche se rideterminato ufficialmente.
	⇒ Più acquisti ⇒	Nel caso in cui siano ceduti prodotti finanziari appartenenti alla stessa categoria, acquistati a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale dei prodotti finanziari sia detenuto nel periodo di riferimento il metodo che deve essere utilizzato è il cosiddetto " L.I.F.O. "; pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente.
	⇒ Prospetto ⇒	Per esigenze di semplificazione il contribuente indica, per ciascuna società o entità giuridica, il valore complessivo di tutti i prodotti finanziari e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. ⇒ Detto prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Amministrazione Finanziaria.
AGGREGAZIONE	⇒ Operazioni della stessa natura ⇒	In presenza di più operazioni della stessa natura il contribuente può aggregare i dati per indicare un insieme di prodotti finanziari omogenei caratterizzati, cioè, dai medesimi codici "investimento" e "Stato Estero" .
	⇒ Modalità di compilazione ⇒	In tal caso il contribuente indicherà nel quadro RW i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta, la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni prodotto finanziario rapportato alla relativa consistenza, nonché l'IVAFE complessiva dovuta. Per le attività finanziarie l'importo è prioritariamente pari al valore che risulta dal documento di rendicontazione predisposto dall'istituto finanziario estero o al valore di mercato, a condizione che siano coincidenti.

ASPETTI NORMATIVI

CRIPTO
ATTIVITÀ

- L'art. 1, c. 129, lett. c) L. 197/2022 ha modificato l'art. 4 D.L. 167/1990, **includendo le crypto-attività** tra le attività suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia da indicare nella dichiarazione dei redditi.
- Pertanto **deve essere compilato il quadro RW** per assolvere agli obblighi del versamento dell'imposta sul valore delle crypto-attività.
- Tale imposta deve essere versata, in assenza di un intermediario, da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che detengono crypto-attività, sulle quali non è stata applicata l'imposta di bollo e non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale.
- L'imposta si applica sulle crypto-attività suscettibili di produrre redditi ai sensi della lett. c-sexies) del c. 1 dell'art. 67 del Tuir, nella medesima misura (prevista per l'imposta di bollo) del 2 per mille, da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi, col codice tributo 1727.
- L'imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso, in caso di crypto-attività cointestate.
- Dalla descritta imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale relativa alle medesime crypto-attività versata a titolo definitivo nello Stato estero.

MODALITÀ
DICHIARATIVE

- **Oggetto di rilevazione**
 - Gli enti non commerciali devono compilare il quadro RW per assolvere sia agli obblighi di **monitoraggio fiscale** sia per il **calcolo delle dovute IVIE e IVAFE** e dell'**imposta sulle crypto-attività**.
 - Qualora il contribuente debba assolvere i soli obblighi di monitoraggio, non dovrà compilare le caselle utili alla liquidazione dell'IVIE ovvero dell'IVAFA, ponendo particolare attenzione alla barratura della colonna 16.
 - Qualora il contribuente sia esonerato dal monitoraggio, è in ogni caso tenuto alla compilazione della dichiarazione per l'indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria ovvero crypto-attività o patrimoniale nonché del quadro RW per il calcolo dell'IVIE e dell'IVAFA.
- | | | |
|---|--|--|
| Considerato che il quadro riguarda la rilevazione delle attività finanziarie e investimenti all'estero detenuti nel periodo d'imposta, occorre compilare il quadro anche se l'investimento non è più posseduto al termine del periodo d'imposta (es.: nel caso di un conto corrente all'estero chiuso nel corso del 2025). | | |
|---|--|--|
- | | | |
|--------------------|---|------------------------------------|
| Ets e IVAFA | I prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dagli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 82, c. 1 D. Lgs. 3.07.2017, n. 117, sono esenti dall'IVAFA. | Art. 82, c. 5-bis D. Lgs. 117/2017 |
|--------------------|---|------------------------------------|
- **Importi in valuta**
 - Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro, utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del Tuir.
 - **Immobili**
 - Per gli immobili detenuti all'estero la compilazione del quadro RW è obbligatoria solo al **momento dell'acquisto** ovvero qualora intervengano **variazioni** nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'Imposta sul valore degli immobili situati all'estero.
 - Ai soli fini della corretta determinazione dell'IVIE complessivamente dovuta, in caso di variazioni intervenute anche per un solo immobile, il quadro va compilato con l'indicazione di tutti gli immobili situati all'estero compresi quelli non variati (art. 7-quater, c. 23 D.L. 193/2016).

ENTI
INTERESSATI

- **Enti non commerciali**

Residenti in Italia

 - Che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.
- | | |
|-------------------------------------|---|
| Disponibilità delle attività | Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. |
|-------------------------------------|---|
- | | |
|--|--|
| Possesso per interposta persona | <ul style="list-style-type: none"> • L'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria ovvero crypto-attività o gli investimenti siano posseduti dal contribuente per il tramite di interposta persona (ad esempio, effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un trust residente o non residente). • In particolare, devono essere indicati gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria ovvero crypto-attività nonché gli investimenti in Italia e le attività finanziarie italiane, detenute per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari. |
|--|--|
- | | |
|---------------------------|---|
| Titolari effettivi | Sono tenuti all'obbligo di monitoraggio fiscale anche i soggetti che, pur essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria ovvero crypto-attività, siano "titolari effettivi" secondo la normativa antiriciclaggio. |
|---------------------------|---|

IMPOSTE DIRETTE

imposte e tasse

OBBLIGO DI MONITORAGGIO

Sì quadro RW

- Gli enti devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all'estero nel periodo d'imposta.
- L'obbligo sussiste anche se l'ente nel corso del periodo d'imposta ha totalmente disinvestito.

Depositi e conti correnti	• L'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a € 15.000. • Resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l'IVAFE.
Esoneri oggettivi	Il quadro RW non deve essere compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

INVESTIMENTI ALL'ESTERO

- Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all'estero suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.
- Queste attività devono sempre essere indicate nel quadro RW, **indipendentemente dall'effettiva produzione di redditi imponibili** nel periodo d'imposta.
- Devono essere, altresì, indicate le attività patrimoniali **detenute per il tramite di soggetti** localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere "titolare effettivo".
- Le attività patrimoniali detenute all'estero vanno indicate anche se immesse in **cassette di sicurezza**.

Esempi	Immobili situati all'estero o diritti reali immobiliari (ad esempio usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (esempio: comproprietà o multiproprietà), oggetti preziosi e opere d'arte che si trovano fuori del territorio dello Stato, imbarcazioni o navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.
Immobili	Sono considerati "detenuti all'estero", ai fini del monitoraggio, gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all'estero.

ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA OVVERO CRIPTO-ATTIVITÀ

- Le attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività sono quelle attività da cui **derivano redditi di capitale o redditi diversi** di natura finanziaria di fonte estera.
- Queste attività **devono essere sempre indicate nel quadro RW**, poiché di per sé produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.

Esempi	• Attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, obbligazioni estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all'estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione. • Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, ad esempio, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli. • Contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato. • Metalli preziosi detenuti all'estero. • Diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati. • Forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge. • Polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, sempreché la compagnia estera non abbia optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva e dell'imposta di bollo e non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi. • Attività finanziarie italiane comunque detenute all'estero sia ad esempio per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti, sia in cassette di sicurezza. • Attività e gli investimenti detenuti all'estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere "titolare effettivo". • Attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.
---------------	---

DATI DA INDICARE NEL QUADRO RW

OGGETTO
DEL
MONITORAGGIO

• Detenzione diretta di un investimento all'estero o attività estera di natura finanziaria ovvero cripto-attività.	• Valore. • Quota di possesso espressa in percentuale.
• Partecipazione in società di capitali residenti in Paesi collaborativi	• Il titolare effettivo deve indicare: .. valore della partecipazione nella società estera; .. percentuale di partecipazione; .. codice fiscale o identificativo della società estera.
• Partecipazioni in società residenti in Paesi non collaborativi	• Valore degli investimenti detenuti all'estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività intestati alla società. • Percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa. • In tal modo, superando la mera titolarità dello strumento finanziario partecipativo, si deve dare rilevanza, ai fini del monitoraggio fiscale, al valore dei beni di tutti i soggetti "controllati" situati in Paesi non collaborativi e di cui il contribuente risulti nella sostanza "titolare effettivo". • Tale criterio deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa sia presente una società localizzata nei suddetti Paesi e sempreché risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio.
Titolare effettivo	• L'obbligo dichiarativo in capo al "titolare effettivo" sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero e non riguarda, invece, anche l'ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all'estero. • Rilevano, invece, le partecipazioni in società residenti qualora, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente in società estere, concorrano ad integrare, in capo al contribuente, il requisito di "titolare effettivo" di investimenti esteri o di attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività. In quest'ultimo caso, occorre indicare il valore complessivo della partecipazione nella società estera detenuta (direttamente e indirettamente) e la percentuale di partecipazione determinata tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo relativo alla partecipazione indiretta. Se il contribuente è "titolare effettivo" di attività estere per il tramite di entità giuridiche, diverse dalle società, quali fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, il contribuente è tenuto a dichiarare il valore degli investimenti detenuti all'estero dall'entità e delle attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività ad essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell'entità stessa. In tale ipotesi rilevano, in ogni caso, sia gli investimenti e le attività estere detenuti da entità ed istituti giuridici residenti in Italia, sia quelli detenuti da entità ed istituti giuridici esteri, indipendentemente dallo Stato estero in cui sono istituiti.

COMUNIONE E
COINTESTAZIONE
DI ATTIVITÀ
E INVESTIMENTI

- Se i prodotti finanziari o patrimoniali sono in comunione o cointestati, l'obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di **ciascun soggetto intestatario** con riferimento all'intero valore delle attività e con l'indicazione della percentuale di possesso.
- Qualora sul bene sussistano più diritti reali quali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all'effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà, poiché in entrambi i casi sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera.

TRASPARENZA NELLE VENDITE SOLIDALI

L. 19.06.2026, n. 120 in G.U. 6.07.2026, n. 154

La L. 120/2026 (cosiddetta legge Ferragni) si inserisce nel panorama normativo volto alla tutela del consumatore, con l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza tramite la regolamentazione delle pratiche commerciali poste in essere da produttori e professionisti in relazione alla promozione, vendita o fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano in parte destinati a soggetti operanti nel settore della beneficenza. L'obiettivo, dichiarato anche nella relazione illustrativa, è quello di garantire che i consumatori ricevano informazioni chiare e non ingannevoli in relazione alle iniziative solidaristiche attuate da produttori e professionisti. La norma riguarda anche gli enti non commerciali in quanto destinatari di parte delle vendite dei prodotti.

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ALTRI ASPETTI

SCHEMA DI SINTESI

FINALITÀ DELLA NORMA	⇒	Disciplinare la pubblicità e gli obblighi di informazione che i produttori e i professionisti devono adempiere in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano in parte destinati a soggetti "meritori" operanti nel settore della beneficenza.
SOGGETTI INTERESSATI	⇒	Produttori e professionisti (intendendo sia i venditori sia i soggetti che promuovono l'acquisto). ⇒ Sono escluse dall'ambito di applicazione della legge la promozione, la vendita o la fornitura di prodotti ai consumatori da parte degli enti non commerciali che non siano partecipati, direttamente o indirettamente, dai produttori o professionisti.
ENTI DESTINATARI DEI PROVENTI	⇒	• Soggetti che perseguono finalità di interesse generale o utilità sociale e che operano principalmente nei seguenti settori: .. cooperazione internazionale e aiuto umanitario; istruzione, ricerca scientifica e cultura; .. tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico-culturale; .. assistenza sociale e sanitaria; .. promozione di diritti e valori civili; .. culto e attività religiose.
RACCOLTE FONDI	⇒	Sono fatte salve le disposizioni in materia di raccolta di fondi previste all'art. 7 D.Lgs. 117/2017 (codice del Terzo settore), nonché le disposizioni sulle raccolte svolte dagli enti appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato.
OBBLIGHI DI TRASPARENZA VERSO I CONSUMATORI	⇒	I consumatori hanno diritto di ricevere un'adeguata informazione dai produttori e dai professionisti, in merito alla destinazione dei proventi della vendita di un prodotto, nei casi in cui una quota del ricavato sia devoluta ai soggetti che perseguono finalità benefiche. • In particolare, sulle confezioni dei prodotti, oltre alle informazioni riguardanti il prezzo, devono essere riportate anche le seguenti indicazioni: .. il soggetto destinatario di parte dei proventi; .. le finalità per cui sarà impiegata la parte dei proventi destinata ai soggetti destinatari; .. la quota percentuale del prezzo di vendita o l'importo per ogni unità di prodotto che saranno devoluti ai soggetti destinatari. ⇒ In alternativa, le informazioni possono anche essere fornite tramite l'apposizione sulla confezione di una targhetta cartacea o adesiva, ovvero mediante l'indicazione di tali informazioni sui materiali di comunicazione presenti nei punti vendita, assicurando chiarezza, semplicità e adeguata evidenza grafica. ⇒ • Le indicazioni devono essere fornite dai produttori e dai professionisti anche nelle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità del prodotto. • Allo stesso obbligo sono tenuti i soggetti che lo pubblicizzano sia nel caso in cui l'attività pubblicitaria sia svolta in forma tradizionale quanto in forma di "influencer marketing".
PERIODO TRANSITORIO	⇒	Le disposizioni non si applicano alle attività di promozione, vendita e fornitura di prodotti in corso alla data di entrata in vigore dalla L. 120/2026 (21.07.2026).

ALTRI ASPETTI

COMUNICAZIONI
ALL'AUTORITÀ
GARANTE DELLA
CONCORRENZA
E DEL MERCATO

- Il produttore o il professionista devono adempiere a precisi obblighi di comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), almeno 15 giorni prima di porre in vendita i prodotti i cui proventi siano destinati ai soggetti "meritori".
- Le comunicazioni all'AGCM riguardano:
 - .. l'indicazione dei soggetti destinatari di parte dei proventi, le finalità per cui i proventi vengono impiegati e la quota percentuale del prezzo di vendita o l'importo destinati a tali soggetti per ogni unità di prodotto;
 - .. il termine entro cui sarà effettuato il versamento dell'importo ai soggetti destinatari.
- Entro 3 mesi dalla scadenza del termine entro cui sarà effettuato il versamento dell'importo, il produttore o il professionista deve comunicare all'AGCM l'effettiva esecuzione del versamento.

SANZIONI

- Nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge, la competenza a irrogare sanzioni appartiene all'AGCM.
- Nel caso di violazione delle disposizioni relative agli obblighi di informazione ai consumatori e di comunicazioni all'AGCM è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 5.000 a € 50.000, salvo che il fatto costituisca reato o una pratica commerciale scorretta.

Tavola

Enti destinatari di parte dei proventi

Enti	Riferimenti normativi
Organizzazioni non governative (ONG).	Art. 10, c. 1, lett. g) Tuir
Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana (ICSC).	Art. 10, c. 1, lett. i) Tuir
Unione delle Chiese cristiane avventiste, le Assemblee di Dio in Italia, le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.	Art. 10, c. 1, lettera l) Tuir
Università, fondazioni universitarie, Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità, enti parco regionali e nazionali.	Art. 10, c. 1, lett. l-quater Tuir
Persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, o finalità di ricerca scientifica.	Art. 100, c. 2, lett. a) Tuir
Persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica.	Art. 100, c. 2, lett. b) Tuir
Stato, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico , effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 2 D.Lgs. 490/1999, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari.	Art. 100, c. 2, lett. f) Tuir
Enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo .	Art. 100, c. 2, lett. g) Tuir
Associazioni, fondazioni, comitati od enti individuati che pongono in essere iniziative umanitarie, religiose o laiche, nei Paesi non appartenenti all'OCSE .	Art. 100, c. 2, lett. h) Tuir
Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.	Art. 100, c. 2, lett. m) Tuir

Tavola (segue)

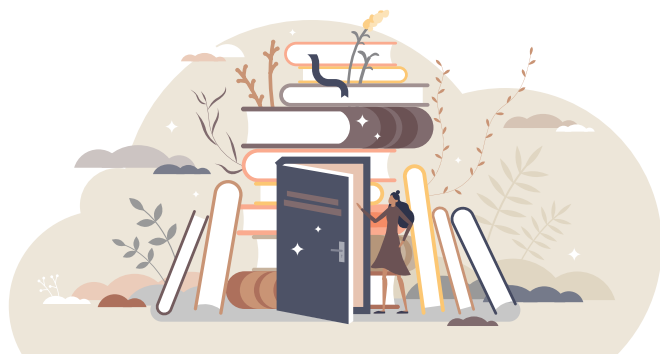
Enti	Riferimenti normativi
Stato e comuni colpiti da eventi sismici o calamitosi.	Art. 100, c. 2, lett. m-bis Tuir
Organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate nell'art. 154, c. 4, lett. a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti.	Art. 100, c. 2, lett. n) Tuir
Stato, regioni, enti territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della salute con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali.	Art. 100, c. 2, lett. o) Tuir
Istituti scolastici di ogni ordine e grado , statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione, istituti tecnici superiori per iniziative finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.	Art. 100, c. 2, lett. o-bis) Tuir
Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con DPCM.	Art. 14, c. 1 D.L. 14.03.2005, n. 35
Enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.	Art. 82, c. 1 D.Lgs. 117/2017
Soggetti costituiti, stabiliti o comunque operanti all'estero, che svolgano attività aventi caratteristiche o finalità analoghe a quelle indicate nelle sopra citate disposizioni.	---

I MANUALI E GLI EBOOK DEL SISTEMA RATIO

SCOPRI
SU RATIO STORE

store.ratio.it

Guide operative monografiche curate da esperti
del settore, ricche di esempi, modelli e casi pratici



Manuali in tema fiscale, amministrativo,
del lavoro, per la gestione d'impresa
e lo sviluppo di studio.